CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-rsp/12803/2022 del 06/12/2022

REGOLAMENTO

Per l'abilitazione alle Professioni di Perito, Architetto, ed Ingegnere Civile

ERCOLE della S. R. C. CARD. CONSALVI, Diacono di S. Maria ad Martyres, delle Santità di Nostro Signore PIO PAPA VII. Segretario di Stato

La necessità di assoggettare ad un provvido, ed uniforme Regolamento l'esercizio pubblico delle Professioni di Perito, Architetto ed Ingegnere Civile non può mettersi in dubbio, dappoichè dalla mancanza di ogni Regolamento in alcune Provincie dello Stato Ecclesiastico, e dalla difformità, ed imperfezione de' Regolamenti paralali che pure esistono in altre Provincie, è scaturita una folla di abusivi Esercenti che usurpano il titolo di Periti, o di Architetti, o d' Ingegneri, e ne esercitano promiscuamente la Incombenza senza abilitazione legittima, e senza abilità sufficiente.

I danni che derivano così al pubblico come ai privati da questa confusione e licenza introdotta nell' esercizio delle audditte Professioni, e dalla fiducia incontanente collocata nei pretesi esperti, sono pur troppo frequenti, e sono stati con molto zelo a calare rappresentati dai Presidi delle Provincie. Affine di togliere, e prevenirli coi più efficaci mezzi, ordina la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE che siano rigorosamente osservate le disposizioni contenute nel presente Regolamento, che lasciando aperta a tutti la strada per aspirare all' esercizio di queste liberali Professioni, e non limitando punto il numero degli esercenti, ha solamente per oggetto di assoggettarli alle debite prove d' idoneità, e ad una giusta garanzia per risarcimento dei danni che dalla loro negligenza, o mala fede potessero derivare.

ARTICOLO I.

Classificazione delle Professioni.

1. *I Periti Agrimensori* esercitano le operazioni relative alla misura, divisione, e confinazione de' terreni; alla stima de' fondi ed edifizi rurali, e di tutte le loro appartenenze.

2. *I Periti misuratori di Fabbriche* regolamenta la misura degli edifizi, e delle loro parti; verificano, e stimano i materiali, e le opere impiegate nei costruirli.

3. *Gli Architetti Civili* progettano, e dirigono la costruzione delle Case Urbane, delle Chiese, Palazzi, ed altri nobili Edifizi; e tutte le stime relative ai medesimi.

4. *Gli Ingegneri Civili* abbracciano nelle loro operazioni le incombenze delle altre tre Classi; e di più le operazioni che riguardano la livellazione, e condotta delle Acque, il regolamento dei Fiumi, Torrenti, Canali, Scavi, Opifizi, e Macchine idrauliche, Porti marittimi, Ponti, e Strade.

5. Niuno potrà esercitare queste professioni se non è iscritto in apposito Ruolo presso la pubblica Autorità, e munito di Patente da spedirsi come si dirà. Gli atti ed operazioni di quelli che non fossero inscritti ne' Ruoli, e patentati, non hanno valore alcuno, nè fanno prova in giudizio, ancorchè fossero esse, e ratificate dalle parti.

ARTICOLO II.

Dell' ammissione de' Periti Agrimensori, e Misuratori.

6. Gli Aspiranti alle professioni di Perito Agrimensore, o Perito Misuratore dovranno avere studiato per due anni gli Elementi delle Matematiche in uno Studio pubblico con documento di profitto.

7. Dovranno inoltre aver fatto pratica per altri due anni interi sotto un Perito della stessa professione, o sotto un Architetto, o Ingegnere Civile, dal quale dovranno riportare i Certificati di buona condotta, e d' abilità.

8. Chi incomincia la pratica prescritta nel paragrafo precedente dovrà dare parte al Capo di Provincia, indicando il soggetto sotto cui l'intraprende. Chi vuole continuarla sotto un altro soggetto dovrà farne similmente partecipe il Capo di Provincia.

9. Per ogni anno di pratica si esige un particolare certificato di buona condotta e di profitto da presentarsi in fine dell' anno al Capo di Provincia, che lo restituirà, dopo averlo vistato, al praticante. Se in uno degli anni prescritti non avesse meritato quanto attesino, dovrà supplire con altro anno conservativo.

10. Compiuto il corso di pratica, il candidato presenterà la Petizione al Capo di Provincia per essere ammesso all' esame, e successivamente abilitato all' esercizio della professione. Unirà alla petizione i certificati dello studio, e della pratica fatta, come ai paragrafi precedenti, il documento della sua età maggiore, e le fedi di sua vita e costumi, tanto dei Parochi quanto degli uffizi criminali, estese nelle forme regolari.

11. Il Capo di Provincia, riconosciuta la regolarità di tutti i documenti, ammetterà il candidato all' esame, ne destinerà il giorno, e convocherà gli esaminatori come appresso.

12. Gli Esaminatori dei Periti Agrimensori saranno un Ingegnere Civile, e due Agrimensori estratti a sorte fra i residenti nel Capo luogo della Provincia, esclusi quelli che fossero impediti, o ragionevolmente sospetti di prevenzione riguardo al candidato.

13. Gli Esaminatori de' Periti Misuratori saranno un Ingegnere Civile, un Architetto, e un Misuratore estratti come sopra.

14. L' esame si farà in voce, in iscritto, e con esperimento. Assisterà all' esame vocale, ed in iscritto un deputato dal Capo di Provincia.

15. Per l' esame in iscritto de' Periti Agrimensori saranno preparati in un Urna quindici Quesiti relativi alla misura, ed in altra Urna altri quindici Quesiti relativi alle stime dei Fondi. I quesiti dovranno riguardare la pratica, e versare sopra i punti più essenziali, e difficili dell' arte.

16. Per l' esame de' Periti misuratori di Fabbriche si avranno parimente due Urne di quindici Quesiti ciascuna; i primi verseranno sulla misura delle diverse parti di una fabbrica, e quantità dei materiali in essa impiegati; i secondi sulle qualità, e prezzi de' materiali, e mano d' opera.

17. Si estrarrà da ciascuna delle due Urne un Quesito, e si detterà al candidato, che dovrà farne la soluzione in iscritto in presenza degli Esaminatori, e dentro il tempo congruo che da essi verrà prescritto.

18. Per l' esame in voce il candidato sarà da ciascuno dei tre Esaminatori interrogato, quanto potrà loro, su diversi punti dell' arte.

19. Finalmente l' esperimento consisterà pei Periti Agrimensori nella misura, rilievo in pianta, e stima d' un Fondo; e pei Periti Misuratori di Fabbriche nella descrizione, misura, ed analisi dei prezzi di un Fabbricato. Il Soggetto dell' esperimento sarà dato dagli Esaminatori, i quali assisteranno ai rilievi, ed esamineranno la Relazione data dal candidato in iscritto.

20. Compiuti gli esami, il Processo Verbale, il Voto degli Esaminatori saranno presentati al Capo di Provincia. Il quale pronuncierà il Decreto dell' abilitazione del Candidato, ed ordinerà l' iscrizione nel Ruolo, e la spedizione della Patente.

21. Gli Aspiranti alla Professione di Perito Agrimensore dimoranti in Roma, suo Agro, e Comarca, per denunciare la pratica come agli Art. 8 e 9, e successivamente per essere ammessi all' esame, ed abilitati, presenteranno le loro petizioni al Consulto dell' Agricoltura, il quale farà seguire l' esame nel modo prescritto al §. 12, e seguenti. Gli Aspiranti alla Professione di Perito Misuratore di Fabbriche si presenteranno per gli stessi effetti all' Accademia di S. Luca.

Le Patenti di abilitazione saranno spedite dai Capi delle Provincie; ed in Roma quelle de' Periti Agrimensori saranno spedite dal Consulto di Agricoltura, e quelle de' Periti Misuratori di Fabbriche dall' Accademia di S. Luca.

ARTICOLO III.

Dell' ammissione degli Architetti, e degli Ingegneri Civili.

22. Gli aspiranti alla professione di Architetto dovranno aver compito il corso intero delle Matematiche pure, ed applicate in una delle Università primarie dello Stato, e riportatovi il Grado, o altro Documento di profitto secondo le stile dell' Università.

23. Inoltre dovranno aver compito il corso di Architettura nelle scuole di una delle Accademie di Belle Arti, e riportarvi in esa almeno due primi anni nel disegno, e l'alto nella composizione Architettonica.

24. Similmente dovranno aver fatto pratica per quattro anni sotto di un Architetto, o di un Ingegnere civile approvato, dal quale riporteranno i Certificati di abilità, ed osserveranno tutto ciò che è prescritto ai paragrafi 8. e 9.

25. Compiuto il corso di pratica, il candidato presenterà la Petizione al Capo di Provincia per essere ammesso all' esame, e successivamente abilitato. Unirà alla Petizione il documento dell' Università, i certificati della pratica, e gli altri requisiti come al paragrafo 10., riconosciuta la regolarità de' gradi, il Capo di Provincia destinerà il giorno per l' esame, e convocherà gli esaminatori.

26. Gli Esaminatori dei candidati Architetti saranno un Ingegnere civile, e due Architetti scelti, come si prescrive al paragrafo 12. Se nel Capo-luogo non si trovassero due Architetti approvati, potranno prendersi due Ingegneri civili, ed un Architetto.

27. L' esame si farà col medesimo metodo prescritto ai paragrafi 14. 15. 16. 17. e 18. Le due Urne però dei Quesiti conterranno una quindici quesiti sulle parti essenziali, e più difficili dell' Architettura pratica relativi specialmente alla solidità di ogni sorte di fabbriche, ed alla resistenza di ogni materiale; e l' altra conterrà quindici quesiti alcuni relativi alle stime dei lavori, e degli edifizj, ed altri contenenti casi pratici di Giurisprudenza Architettonica da risolversi ragionatamente.

28. L' esperimento si farà nel modo seguente: Ciascuno dei tre Esaminatori darà in iscritto un Soggetto di fabbrica architettonica, nel quale saranno precisamente indicati tutti i comodi richiesti, e l' estensione in col si deve rauchiudere; se ne estrarrà uno a sorte, e di questo il candidato dovrà fare la sua composizione, con piante, prospetti, e spaccati; e quindi compilerà il piano di esecuzione contenente la descrizione del lavoro, e lo scandaglio delle spese, nel modo che si prescrive per i lavori pubblici. Potrà però questo limitarsi ad una porzione anche piccola della fabbrica progettata, purchè sia fatto sulla richiesta esattezza. Durante l' esperimento da eseguirsi nel Locale stesso dal Capo di Provincia, ed in tempo congruo da stabilirsi dagli esaminatori, sarà sorvegliato il candidato, affinchè non comunichi con alcuno.

29. Non sono soggetti al quattro anni di pratica, ed all' esame gli Allievi della Scuola degl' Ingegneri istituita col Motu-Proprio 23. Ottobre 1817., che avranno fatto l' intero corso triennale, purchè abbiano in ciascuno de' tre anni sostenuto l' esame della Scuola, ed avuto luogo nella scala di merito.

30. Gli Aspiranti alla Professione d' Ingegnere Civile dovranno aver compito l' intero Corso delle Matematiche così come al paragrafo 22. Dovranno inoltre aver fatto quattro anni di pratica sotto un Ingegnere approvato, da documentarsi nel modo prescritto ai paragrafi 8. e 9. Indi saranno ammessi all' Esame presentando la Petizione come al paragrafo 25.

31. Gli Esaminatori dei candidati Ingegneri saranno tre Ingegneri Civili da scegliersi dal Capo di Provincia nel modo prescritto al paragrafo 12.

32. L' esame si farà collo stesso metodo, ma le Urne dei quesiti saranno tre, una contenente dieci quesiti di quelli prescritti per l' esame degli Agrimensori, un altra contenente parimenti dieci quesiti di quelli prescritti per l' esame degli Architetti, ed in fine una terza contenente pure dieci quesiti sulle parti più difficili della pratica d' Idromotria. Di ciascuno si estrarrà un quesito da risolversi successivamente dal concorrente in iscritto, come si è prescritto negli altri esami.

33. L' esperimento sarà il Progetto in massima, e Piano di esecuzione di un lavoro nuovo o di strade, o Ponti, o di Acque, o di Fabbriche, il di cui soggetto scelto dagli Esaminatori sarà preso in qualche locale prossimo ove il candidato si dovrà portare a fare tutti i rilievi di piante, profili ec. sotto la sorveglianza degli stessi Esaminatori, e sarà redatto al tavolino senza comunicare con alcuno.

34. Sono dispensati dal quattro anni di pratica e dall' esame gli Allievi della scuola degli Ingegneri, che avranno compito il corso triennale, sostenendo in ciascun anno gli Esami della Scuola, ed avendo luogo nella scala di merito.

35. Gli Aspiranti alla Professione di Architetto dimoranti in Roma, o nel suo Agro e Comarca per denunciare la pratica, e successivamente per essere ammessi all' esame ed abilitati presenteranno le loro petizioni all' Accademia di S. Luca, la quale ne farà seguire l' esame nel modo stabilito di sopra; gli Aspiranti alla Professione d' Ingegnere si presenteranno per gli stessi effetti alla Segretaria di Stato, la quale ne commetterà l' esame come sopra.

36. Gli allievi della Scuola degl' Ingegneri, che avranno regolarmente compiuto il corso della Scuola, esibiranno certificato del Consiglio d' Istruzione comprovante l' intiero adempimento delle condizioni richieste ai §.29., e 34.

Le Patenti di abilitazione saranno spedite dai Capi di Provincia; ed in Roma le Patenti di Architetto saranno spedite dall' Accademia di S. Luca, e quelle d' Ingegnere dalla Segretaria di Stato.

ARTICOLO IV.

Garanzia delle Professioni.

37. Chiunque aspira ad esercitare le professioni di Perito, Architetto, o Ingegnere dovrà esibire una cauzione ipotecaria a favore di chiunque potesse avere contro di lui un diritto d' indennizzazione dipendentemente dall' esercizio delle suddette professioni.

38. Questa cauzione sarà del valore di Romani scudi Cinquemila per i Periti agrimensori, e Misuratori, e del valore di scudi Mille per gli Architetti, e per gl' Ingegneri.

39. Non potrà il candidato essere iscritto nel Ruolo, e non sarà spedita la Patente, se prima non avrà presentato l' atto di cauzione ipotecaria. Il Capo di Provincia riconoscerà la legalità dell' atto, e la validità della cauzione, e farà iscrivere l' Ipoteca ne' pubblici Uffici. La stessa si farà in Roma dal Consulto dell' Agricoltura per li Periti Agrimensori; dall' Accademia di S. Luca per i Misuratori di Fabbriche, e per gli Architetti; e dalla Segretaria di Stato per gl' Ingegneri civili.

40. Ne' Ruoli ove è iscritto il nome dell' Agrimensore, Misuratore, Architetto, o Ingegnere approvato, sarà pure designata la proprietà ipotecata del medesimo a pubblica sicurezza.

41. L' obbligo della cauzione non si estende se non a quelli che dovranno essere abilitati dopo la pubblicazione del presente Regolamento. Restano ferme le cauzioni già esibite da quelli che furono in passato abilitati sotto queste condizioni, se fossero state esibite per una somma maggiore, potranno ridursi alla somma prescritta nel paragrafo 38.

ARTICOLO V.

Tassa per l'abilitazione alla pratica.

42. Sono a carico de' candidati le spese dell' Atto di cauzione, e della corrispondente iscrizione ipotecaria. Sono pure a loro carico le spese forzose degli esperimenti prescritti ai paragrafi 19. 29. e 34.

43. Inoltre i Periti Agrimensori, e i Periti Misuratori depositeranno Scudi dodici da erogarsi, e ripartirsi come alla Tabella *A* annessa al presente Regolamento. Gli Architetti poi, e gl' Ingegneri Civili depositeranno Scudi ventidue da erogarsi, e ripartirsi come alla Tabella *B*.

44. Gli Allievi della Scuola degl' Ingegneri pagheranno la sola spesa delle Patente.

ARTICOLO VI.

Ricognizione, e conferma degli attuali Esercenti.

45. Si ritengono abilitati all' esercizio delle professioni di Perito Agrimensore, Architetto, ed Ingegnere Civile tutti quelli che all' epoca della pubblicazione del presente Regolamento si troveranno muniti della rispettiva Patente rilasciata a forma dei Decreti del cessato Governo Italiano, purchè abbiano adempiute le condizioni imposte dai suddetti Decreti.

46. Nelle Delegazioni ove non sono stati in vigore i Decreti sudetti, saranno muniti di legale abilitazione gli attuali [illegible], purchè provino con valevoli documenti un esercizio pubblico, e lodevole almeno di dieci anni.

47. Per tale effetto dovranno entro il rigoroso, e perentorio termine di due mesi dalla pubblicazione del presente, esibire le richieste prove al Capo di Provincia, che le spedirà alla Segretaria di Stato accompagnate dalle sue osservazioni.

48. In Roma e suo Distretto si ritengono abilitati all' esercizio della professione di Perito Agrimensore quelli che alla pubblicazione del presente si troveranno muniti dell' apposita Patente del Consulato di Agricoltura, ottenuta d' approvo esame, e senza eccezioni o riserve.

49. Saranno pei Periti di legale abilitazione nelle professioni di Perito Misuratore, Architetto, ed Ingegnere quelli tra gli attuali esercenti, che proveranno con valevoli documenti un esercizio pubblico, e lodevole di dieci anni almeno. Tali prove dovranno entro il ristretto, e perentorio termine di due mesi essere presentate alla Segretaria di Stato.

50. Si ritengono abilitati alla professione di Architetto Civile gli attuali Architetti Accademici di merito nella Romana Accademia di S. Luca; ed alla professione d' Ingegnere Civile gli attuali Ingegneri del Corpo d' Acque, Strade e Fabbriche Camerali istituito col Moto-Proprio 23. Ottobre 1817.

51. Saranno rinnovate le Patenti d' abilitazione agli esercenti mentovati ai paragrafi 45. e 48., e saranno spedite Patenti consimili agli altri da riconoscersi a termini dei paragrafi 46 49. e 50. Queste Patenti saranno spedite dai Capi di Provincia, ed in Roma dal Consulto di Agricoltura per i Periti Agrimensori, dall' Accademia di S. Luca per i Periti Misuratori di fabbriche, e per gli Architetti contro pagamento di scudi due ai rispettivi Uffici per la spedizione, e dalla Segretaria di Stato per gl' Ingegneri Civili.

ARTICOLO VII

Disposizioni Generali.

52. I Ruoli de' Periti Agrimensori, Periti misuratori di Fabbriche, Architetti, ed Ingegneri Civili dovranno essere esposti, ed ostensibili nella Segretaria del Capo di Provincia, e dovranno essere comunicati a tutte le Autorità amministrative, e giudiciarie della Provincia per regolare la scelta de' Periti Giudiziali, e de' Periti, Architetti, ed Ingegneri delle Comunità, e Consorzi.

Per la Città, e Distretto di Roma il Ruolo de' Periti Agrimensori sarà presso il Consulato dell' Agricoltura; i Ruoli degli Architetti, e de' Misuratori presso l' Accademia di S. Luca; ed il Ruolo degl' Ingegneri Civili presso la Segretaria di Stato.

53. Le operazioni degli Agrimensori, dei Misuratori, degli Architetti, e degl' Ingegneri sono circoscritte a quella sola classe, o professione nella quale furono abilitati. Ognuno dovrà sottoscrivere le proprie operazioni, e porvi col titolo proprio della sua professione, e suo antimento.

54. I Periti, Architetti, ed Ingegneri sono iscritti nel Ruolo di quella Provincia, ove hanno domicilio. Cangiando domicilio dovranno farsi trascrivere nel Ruolo di quella Provincia ove trasportano la loro residenza, in qualunque Ruolo però siano iscritti sono essi abilitati ad esercitare liberamente la professione in tutto lo Stato Pontificio.

55. I Periti, Architetti, ed Ingegneri sono tenuti di conservare le matrici delle operazioni di campagna, siccome pure di tutte le Perizie, e Relazioni che produrranno colla loro firma. Venendo a morte il Perito i suoi eredi dovranno consegnarle ad altro Perito approvato nella medesima classe, denunciandole all' Archivio pubblico della Provincia, oppure depositarle nell' Archivio medesimo. Dandosi il caso di estrarne copia, la metà della mercede sarà a profitto degli eredi.

56. Un Regolamento particolare stabilirà la Tariffa delle Mercedi dovute agli Agrimensori, Misuratori, Architetti, ed Ingegneri per le operazioni attinenti alla loro professione.

Tabella A.

DEPOSITO DA FARSI
per l' abilitazione alla libera pratica
DI PERITO AGRIMENSORE,
O PERITO MISURATORE DI FABBRICHE

Alli tre Esaminatori in ragione di scudi 2. 50. per ciascuno	7 50
Al Segretario, o altro Ufficiale per l' assistenza all' esame, ed estensione del Verbale	2 50
All' Ufficio per le spese e spedizione della Patente	2 "
In tutto	12 "
Nota. Per le Patenti del Consulato di Agricoltura, oltre gli ~~12~~ *7. 50. per gli Esaminatori, per tutto il rimanente si pagheranno i consueti emolumenti di . . .* ~~12~~	5 50

Tabella B.

DEPOSITO DA FARSI
per l' abilitazione alla libera pratica
NELLE PROFESSIONI DI ARCHITETTO,
ED INGEGNERE CIVILE

Alli tre Esaminatori in ragione di scudi 5. per ciascuno	15 "
Al Segretario, o altro Ufficiale per l' assistenza all' esame, ed estensione del Verbale	5 "
All' Ufficio per le spese e spedizione della Patente	2 "
In tutto	22 "
Nota. La Segretaria di Stato spedisce gratuitamente le Patenti agl' Ingegneri	

Dato dalla Segretaria di Stato questo dì 25. Giugno 1823.

E. CARD. CONSALVI

ROMA 1823. Presso Vincenzo Poggioli Stampatore della Rev. Cam. Apostolica